



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), "Due Diligence", sulla provenienza e commercializzazione del legno – valutazione del rischio dei prodotti forestali marchigiani, e criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di stabilire che, nell'ambito della fase di "Valutazione del rischio" previsto dalla "Due Diligence" di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 995/2010, il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano e provenienti da tagli eseguiti nelle Marche, con riferimento alle denunce di inizio lavori ed autorizzazioni previste dalla l.r. n. 6/2005 e dalla DGR n. 2585/2001, sia considerato trascurabile, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo del Regolamento sopra richiamato;
2. di stabilire che nella Regione Marche la divulgazione ed il riferimento per gli operatori forestali della "Due Diligence" nel settore della provenienza e commercializzazione del legno sia attingibile dal documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010", adottato dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione 23 settembre 2013, n. 19-6394, documento detenuto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Foreste.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il documento, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Piemonte il 30/10/2017, è reperibile sui seguenti siti internet:

- <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/84-pubblicazioni/monografie/787-dovuta-diligenza-nella-filiera-legno.html>;
 - sarà reso disponibile, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, sul sito istituzionale <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>;
3. di comunicare il presente atto all'UNCCEM Marche, alle Unioni montane, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche", ai membri del Tavolo regionale per le foreste di cui alla DGR n. 1195/2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

Ci



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. Regolamento (CE) n. 338/1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e rettifiche (Regolamento (CE) N. 938/97, Regolamento (CE) N. 2307/97, Rettifica (GU) L 298/97).
2. Regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legno nella Comunità europea.
3. Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
4. Regolamento delegato (UE) n. 363/2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di Controllo.
5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di Controllo.
6. Notifica n. DPE 0003497 del 04.05.2012, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di individuazione del MiPAAF quale Autorità Competente.
7. Linee guida interpretative di Novembre 2012 (Issues relating to the EU Timber Regulation legal framework for which guidance should be developed), non legalmente vincolanti, redatte dalla Commissione Europea per una miglior comprensione della legislazione secondaria.
8. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 23 settembre 2013, n. 19-6394, Approvazione del documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010".
9. DM 27/12/2012 - Definizione da parte del MiPAAF della ripartizione interna delle competenze ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei Regolamenti CE 2173/2005 ed EU 995/2010.
10. D. Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, di attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
11. DGR 6 novembre 2001, n. 2585, e s.m. "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Emanazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani."

ai



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation (EUTR)", denominato anche "Due Diligence" o "Dovuta Diligenza", al fine di contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e il commercio connesso, individua gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 disciplina nello specifico l'applicazione del sistema di dovuta diligenza e le modalità per l'espletamento delle operazioni di verifica sugli organismi di controllo in conformità al Regolamento (EUTR).

La regione Marche intende, anche sulla base dell'esperienza di altre regioni, fornire alle imprese forestali operanti sul territorio un supporto per comprendere e orientare, previa la necessaria verifica e valutazione dei rischi, la propria attività nel rispetto del Regolamento (EUTR).

L'art. 7 del Regolamento (EUTR) stabilisce che ogni Stato membro deve designare l'Autorità Competente per la sua applicazione.

La notifica n. DPE 0003497 del 04/5/2012 del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) quale Autorità Competente.

L'art. 8 del Regolamento (EUTR) prevede che l'Autorità Competente con funzione di supervisore individui un organismo di controllo incaricato della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari europee.

L'art. 21 del Regolamento (EUTR) prevede la sua diretta applicazione a partire dal 3 marzo 2013.

Con DM del 27/12/2012 il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha individuato come ente incaricato alla verifica e al controllo del rispetto del Regolamento (EUTR) il Corpo Forestale dello Stato, ora Comando unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) dell'Arma dei Carabinieri.

Con d. lgs. n. 178/2014 lo Stato si è dotato dello strumento di attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Lo stesso, all'articolo 4, stabilisce le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni commesse dai commercianti di legname.

In ambito nazionale, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, sulla base di una collaborazione congiunta, hanno fornito alle imprese forestali operanti sul territorio di competenza un supporto per comprendere e orientare le proprie attività nel rispetto del Regolamento (EUTR).

C'



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Hanno costituito un gruppo di lavoro tecnico formato da personale della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) e dell'Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia (ARIBL).

Tale gruppo di lavoro ha redatto il documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010", condiviso dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato del Piemonte, parte integrante e sostanziale della DGR del Piemonte 23 settembre 2013, n. 19-6394, di approvazione di tale documento.

Detto documento si ritiene esaustivo e condivisibile per cui si propone di stabilire che valga anche come strumento divulgativo e di riferimento per gli operatori forestali delle Marche.

Con e-mail del 6 settembre 2017 si è chiesto al Servizio foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte se fosse stato necessario formalizzare una ns richiesta di "nulla osta" in tal senso, ovvero quale sia la procedura che si ritiene necessaria per poter utilizzare anche per gli operatori forestali marchigiani l'interessante e completo documento.

La struttura competente interpellata della Regione Piemonte ha informato che era necessaria una richiesta scritta della struttura regionale competente in materia di foreste della Regione Marche cui avrebbe dato riscontro.

Il dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona avanzava quindi la richiesta con nota PEC di prot. n. 1073014 del 25/10/2017; il Servizio Foreste della Regione Piemonte autorizzava l'utilizzo dei propri documenti presenti nel sito internet dedicato con nota PEC del 30/10/2017.

Il Sistema di Dovuta Diligenza, contenuto nel documento sopra richiamato, comprende i seguenti elementi (in corsivo quelli previsti dal Regolamento (EUTR):

- procedure che consentono l'*Accesso alle informazioni* previste dal Regolamento (EUTR);
- procedure di *Valutazione del rischio* che consentono all'operatore forestale di analizzare e valutare il rischio che il legno e prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale;
- se necessario, procedure di *Attenuazione del rischio* volte a minimizzare la possibilità di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

La DGR n. 2585/2001, che approva le Prescrizioni di massima e polizia forestale valide per tutti i boschi delle Marche individua le procedure richieste per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e i documenti per realizzare tali interventi (modello di istanza di autorizzazione o Denuncia di inizio lavori) contengono informazioni utili anche ai fini del rispetto del Regolamento (EUTR), con particolare riferimento alla fase dell'*Accesso alle informazioni*.

Si ritiene quindi opportuno valorizzare tali informazioni al fine di minimizzare l'impatto burocratico per le imprese del comparto.

Occorre considerare in particolare la procedura di *Valutazione del rischio* redatta in base all'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (EUTR), posto che alcuni elementi di *Valuta-*

Ci



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zione del rischio devono essere valutati dall'*Operatore* per ogni partita di legno e prodotti da esso derivati (ad esempio la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, la complessità della catena di approvvigionamento, etc.).

Occorre considerare in merito i seguenti elementi di Valutazione del rischio:

- 1. prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;
- 2. prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno e prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;
- 3. presenza di sanzioni internazionali sul legno, che possono invece essere valutati a priori dalla Giunta regionale, competente in materia di gestione forestale ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, del RDL n. 3267/1923 e della l.r. n. 6/2005.

Per i precedenti elementi di Valutazione del rischio si può ragionevolmente ritenere che il rischio, sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano e proveniente da tagli eseguiti nelle Marche, sia classificabile come trascurabile ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (EUTR), per i seguenti motivi:

- relativamente all'elemento di valutazione: "prevalenza di raccolta illegale di determinate specie" si valuta che relativamente ai tagli boschivi eseguiti nelle Marche il legno e i prodotti da esso derivati afferiscono principalmente a specie legnose di provenienza legale oltre che comune (ad esempio castagno, faggio, querce, carpino nero, ornio, robinia) e pertanto questo elemento è valutato con rischio di livello trascurabile;
- relativamente all'elemento di valutazione: "prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale (in questo caso le Marche) in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati": nelle Marche non si è avuto alcun conflitto armato dalla fine della seconda Guerra Mondiale, terminata il 25/04/1945 per cui il rischio è nullo;
- relativamente all'elemento di valutazione: "presenza di sanzioni internazionali: sul legno e sui prodotti da esso derivati" non gravano attualmente sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea per cui il rischio è nullo.

Considerate le sopracitate valutazioni parziali, si desume che il rischio complessivo è valutabile come "trascurabile".

La presente proposta è stata trasmessa, illustrata e condivisa dai membri del Tavolo regionale per le foreste di cui alla DGR n. 837/2017 nella riunione del 19/12/2017.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento
(Cristiana Ciarimboli)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL
SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

La dirigente
(Francesca Damiani)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine.

Il dirigente del Servizio

(Lorenzo Bisogni)

IL DIRIGENTE VICARIO

(Dott. Roberta Luciani)

Il segretario della Giunta

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)